SENTENZA DELLA CORTE
DEL 3 FEBBRAIO 1982 [1]

Kommanditgesellschaft in Firma Gebrüder Glunz contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo)

«Tariffa doganale comune — dazio specifico»

Causa 248/80

Massime

Tariffa doganale comune — Dazi doganali — Dazi specifici espressi in unità di conto — Conversione nella moneta nazionale dello Stato membro di importazione — Applicazione del tasso di cambio corrispondente alla parità dichiarata al FMI — Regola generale C.3 — Validità — Riduzione dei dazi doganali all'importo da applicarsi in caso di importazione nello Stato membro avente la moneta più debole — Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 950/68, nella versione del regolamento n. 2500/77, regola generale C.3)

L'esame della regola generale C.3 del titolo I della prima parte dell'allegato del regolamento n. 2500/77 non ha rivelato elementi tali da inficiarne la validità. Detta regola andava applicata in modo che, nel caso di importazioni in uno Stato membro a moneta forte, i dazi doganali espressi in unità di conto (UC) dovevano essere convertiti nella moneta nazionale dello Stato membro importatore in conformità alla regola stessa e non dovevano essere limitati alla somma che avrebbe dovuto essere riscossa in caso di importazioni nello Stato membro avente la moneta più debole.

Nel procedimento 248/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA GEBRÜDER GLUNZ (società in accomandita semplice F.lli Glunz), con sede in Amburgo,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF (ufficio principale delle dogane di Amburgo-Waltershof),

domanda vertente sulla validità della regola generale C, n. 3, per l'interpretazione della tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500, che modifica il regolamento n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 289, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

La regola generale C, n. 3, comune alla nomenclatura ed ai dazi, di cui alla parte prima, titolo I, dell'allegato al regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 172, pag. 1) ha il seguente tenore:

«L'unità di conto (UC) alla quale si fa riferimento per taluni dazi specifici o come criterio di delimitazione di alcune voci o sottovoci, ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. Il cambio da

applicare per la sua conversione in fiorini olandesi, franchi belgi, franchi francesi, franchi lussemburghesi, lire italiane o marchi tedeschi, è quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo monetario internazionale e da quest'ultimo riconosciuta».

Il testo del regolamento n. 2500/77, che modifica il regolamento n. 950/68, è diverso da *questo* solo per il fatto che esso aggiunge alle valute degli Stati membri originari quelle degli Stati membri che, il 1° gennaio 1973, hanno aderito alla Comunità.

Col regolamento 27 novembre 1978, n. 2800 (GU n. L 335, pag. 1), che modifica il regolamento n. 950/68, il Consiglio ha sostituito la regola C, n. 3, con una regola che stabilisce il controvalore in ciascuna moneta nazionale dell'unità di conto europea (UCE), dato che questa è stata dichiarata applicabile agli atti adottati in campo doganale dal regolamento 23 novembre 1978, n. 2779 (GU n. L 333, pag. 5).

Nell'agosto 1978, la ditta Glunz, con sede in Amburgo, importava delle statuette di ceramica originarie di Taiwan, designate come «ceramic angels», dalla forma di una fanciulla vestita, i cui avambracci e le cui mani erano modellati in guisa di sostegno per candeline. Essa dichiarava le statuette quali angeli natalizi di porcellana con candela, che rientrano nella voce doganale 97.05 della TDC (... accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale; dazio doganale del 10 %). L'ufficio principale delle dogane di Hamburg-Waltershof effettuava lo sdoganamento in base alla dichiarazione, con provvedimenti dichiarati provvisori. Le statuette venivano quindi assoggettate ad un dazio doganale del 10 %.

Con avviso di accertamento rettificativo del 26 settembre 1978, il convenuto nella causa principale classificava le statuette sotto la voce doganale 69.13 B (statuette ... di porcellana, dazio dell'11 %, con un minimo di 70 UC per 100 chilogrammi di peso lordo).

Dato che il tasso dichiarato dalla Repubblica federale di Germania presso il Fondo monetario internazionale (FMI) per la quantità di oro fino indicata nella regola generale C, n. 3, ammontava a 3,66 DM, 70 UC equivalevano quindi a 256,20 DM. In base al tasso di conversione, per il peso lordo della merce importata, cioè complessivamente 28 128,80 kg, si aveva un onere doganale di 72 045,49 DM. In base al dazio doganale dell'11 %, si sarebbe avuto invece un onere fiscale di soltanto 18 386,19 DM. Si doveva perciò applicare il tasso di 70 UC per 100 kg.

Contro l'avviso di accertamento rettificativo, la ditta Glunz proponeva ricorso amministrativo, che veniva respinto. Il 10 ottobre 1979, l'interessata adiva il Finanzgericht di Amburgo, assumendo, in primo luogo, che la classificazione della merce di cui trattasi nella sottovoce 69.13 B era ingiustificata e, in secondo luogo, che non era ammissibile un'imposizione più elevata di quella che si aveva per importazioni in Stati membri con monete più deboli. Dinanzi al Finanzgericht, il convenuto nella causa principale sosteneva che era da escludere la riduzione del dazio all'importo che si sarebbe avuto all'importazione nello Stato membro con la moneta di valore più basso.

Il Finanzgericht di Amburgo non accoglieva il primo argomento dell'interessata per quanto riguarda l'esatta classificazione doganale della merce di cui è causa. Esso non ha, quindi, sottoposto alla Corte tale problema. Tuttavia, per quanto riguarda il secondo argomento, esso ha ammesso che sussistevano dubbi circa l'interpretazione e la validità delle disposizioni comunitarie. Dato che la sua

decisione dipendeva da detta interpretazione, con ordinanza pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1980, il Finanzgericht ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se la regola generale C, n. 3, di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500, applicata alla voce 69.13 B della tariffa doganale comune sia invalida nella parte in cui conduca, nel caso di importazione in uno Stato membro con moneta forte, ad un'imposizione doganale più pesante che nel caso di importazione in uno Stato membro la cui moneta abbia subito la svalutazione maggiore rispetto alle parità dichiarate al Fondo monetario internazionale, o se le menzionate disposizioni vadano interpretate nel senso che il dazio doganale sia da riscuotere soltanto nella misura in cui sarebbe stato riscuotibile nel caso di importazione nello Stato membro dalla moneta più debole».

Il Finanzgericht osserva che se la merce fosse stata importata in Italia, la ditta Glunz avrebbe pagato un tasso nettamente inferiore: tenuto conto della parità dichiarata dall'Italia presso il FMI cioè di 625 LIT, l'onere fiscale sarebbe stato di 29 342,30 DM.

Il Finanzgericht impernia la sua valutazione giuridica principalmente sulle seguenti considerazioni:

«L'onere doganale differenziato nei diversi Stati membri non è compatibile con l'idea base dell'unione doganale. L'unione doganale è il fondamento della Comunità; punto focale dell'unione doganale è l'istituzione di una tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi (art. 9, n. 1, Trattato CEE). Della tariffa doganale comune fanno parte le aliquote del dazio doganale, che sono stabilite o in forma di percentuale del valore in dogana o nella forma di un importo fisso espresso in denaro o in un'unità di conto, in base a fattori di misura relativi al peso, al volume, od al numero (per esempio il peso netto): si tratta dei cosiddetti dazi specifici. L'unione doganale vieta quindi che si abbiano, espressi nelle monete degli Stati membri, dazi doganali in aliquote diverse.

L'imposizione doganale variabile rappresenta nello stesso tempo una discriminazione che lede il principio generale di uguaglianza. Allorché il diritto comunitario stesso disciplina la materia in considerazione e non entrano in gioco disposizioni nazionali in settori del diritto non armonizzati o disposizioni nazionali di esecuzione che, entro determinati stretti limiti, consentono normative divergenti nei diversi Stati membri, il principio d'uguaglianza esige che il sistema dei tributi che concorrono al bilancio comunitario sia strutturato in modo che l'onere ricada in modo uniforme, cioè in egual misura, su tutti coloro per i quali sussistono i presupposti dell'imposizione stabiliti dalla normativa comunitaria. La circostanza che un'importazione avvenga attraverso lo Stato membro A, anziché attraverso lo Stato membro B, non è considerata da alcuna disposizione del Trattato quale criterio determinante per il calcolo del debito d'imposta doganale. Nemmeno l'esistenza di un'aliquota minima di dazio doganale specifico giustifica il diverso carico fiscale. I dazi doganali specifici con un minimo di aliquota hanno lo scopo di non lasciar scendere il livello della protezione doganale sotto un certo importo minimo, in presenza di prezzi sul mercato mondiale bassi o tendenti al ribasso. Se però, in realtà, in uno Stato membro con moneta debole si verifica questo effetto, il legislatore è allora tenuto, conformemente al concetto base dell'unione doganale, visto alla luce del

principio d'uguaglianza, a prendere "misure di effetto equivalente" per gli Stati membri a moneta forte. Le difficoltà, esposte nelle memorie del Consiglio e della Commissione nella causa 135/79, nel passaggio dall'unità di conto al sistema dell'unità di conto europea (unità monetaria collegata ai tassi di cambio), in vigore dal 1° gennaio 1979, non potrebbero in fin dei conti nemmeno giustificare l'omissione dell'adattamento ai mutati rapporti di cambio, richiesto dal concetto base dell'unione doganale, degli elementi di calcolo di cui al regolamento (CEE) n. 2500/77. In proposito si deve anche rilevare che la tariffa doganale contempla dazi specifici soltanto per relativamente poche merci, di guisa che gli effetti di un adeguamento sarebbero potuti essere soltanto ridotti. Anche ammettendo difficoltà legislative od amministrative per l'adeguamento dei tassi di cambio dell'UC ai rapporti di cambio effettivi, non si può fare a meno di dubitare che una differenza di onere doganale così rilevante, cioè di più del 100 %, a seconda che l'importazione della merce avvenga attraverso l'Italia o attraverso la Germania, si possa ancora considerare ammissibile».

La ditta Glunz, rappresentata dall'avv. J. Gündisch, del foro di Amburgo, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio consigliere giuridico, sig. A. Sacchettini, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Schäfers, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La ditta *Glunz* ritiene che, ponendo la questione pregiudiziale, il Finanzgericht voglia chiedere alla Corte di trarre le conseguenze dalla sentenza 3 giugno 1980 nella causa 135/79, Gedelfi (Racc. 1980, pag. 1713) per un caso di specie leggermente diverso. In tale sentenza, pur non condividendo la tesi sostenuta dalla ditta Gedelfi e dal Finanzgericht di Amburgo, né le conclusioni dell'avvocato generale, secondo le quali la regola generale C, n. 3, di cui all'allegato del regolamento n. 2500/77 doveva esser dichiarata invalida in quanto implicava che il succo d'arancia importato nella Repubblica federale di Germania andasse soggetto a prelievo, mentre lo stesso succo d'arancia sarebbe andato esente se importato in un altro Stato membro, la Corte è pervenuta, dal punto di vista economico, allo stesso risultato. Essa ha dichiarato che l'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 516/77, in relazione all'allegato I dello stesso regolamento, andava interpretato nel senso che non vi era motivo di riscuotere un prelievo per gli zuccheri aggiunti, all'atto dell'importazione di succhi d'arancia in uno Stato membro, qualora fosse provato che gli stessi succhi d'arancia erano esenti dal prelievo in altri Stati membri.

La stessa Commissione ha sostenuto, nella trattazione della causa 135/79 che i diversi tassi di conversione possono produrre effetti tanto nel caso in cui la delimitazione di una sottovoce doganale dipende dal valore della merce quanto nel caso in cui il dazio doganale non dipende da detto valore (dazio doganale specifico). Di per sé sola, questa osserva-

zione fa chiaramente risultare che la sentenza nella causa Gedelfi deve indurre, pure nella fattispecie considerata nella causa principale, ad interpretare le disposizioni vigenti nel senso che l'onere cui è soggetto l'importatore in uno Stato membro non deve essere superiore a quello che grava su di lui in un altro Stato membro.

Quanto all'avvocato generale, nelle sue conclusioni egli ha dichiarato che la soluzione dipendeva anzitutto dalle finalità dell'unione doganale ed ha richiamato in proposito la sentenza pronunziata il 13 dicembre 1973 nelle cause riunite 37 e 38/73 (Diamantarbeiders, Racc. 1973, pag. 1609), secondo la quale la «tariffa comune è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare sviamenti di traffico nei rapporti con detti paesi ed altresì distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali».

La ditta Glunz ritiene che le differenze esistenti fra gli elementi di fatto nelle due cause non debbano far pervenire ad un risultato diverso. Anche dazi esterni diversi avrebbero infatti l'effetto di deviare le correnti di scambio di merci, in modo da comportare distorsioni della concorrenza e, pertanto, un ostacolo allo sviluppo della Comunità. Ciò risulta in modo particolarmente chiaro nella presente fattispecie, in cui l'imposizione doganale nella Repubblica federale di Germania è superiore di più del doppio a quella dell'Italia.

Alle controdeduzioni che la Commissione ed il Consiglio hanno presentato durante la trattazione della causa 135/79, la ditta Glunz oppone la sentenza della Corte, che le ha prese in esame e disattese. Essa aggiunge che il difetto principale di queste controdeduzioni consiste nel fatto che esse riguardano anzitutto il divieto di discriminazione, ed in maniera inadeguata lo spirito dell'unione doganale, che è quello di instaurare uguali condizioni di concorrenza in tutti gli Stati membri, e sarebbe violato da un regime che istituisca oneri doganali chiaramente diversi a seconda che l'importazione si effettui nell'uno o nell'altro degli Stati membri. Per questo l'avvocato generale ha, nella causa Gedelfi, espresso il parere secondo cui il Consiglio «non gode di un potere discrezionale per ignorare i principi fondamentali sanciti dal Trattato, ad esempio quelli inerenti all'unione doganale».

Il problema sollevato nella presente causa riguarda 37 sottovoci doganali, di cui 15 relative a prodotti agricoli, cioè tutto sommato una parte rilevante delle merci della tariffa doganale comune. Inoltre, la merce di cui trattasi è in effettiva concorrenza, dato che la ditta Glunz, in quanto importatrice dall'Asia orientale, è concorrente di società analoghe in tutti gli altri paesi della Comunità. La disuguaglianza d'onere doganale sta a significare che, ad esempio, degli importatori italiani potrebbero importare la partita di statuette di cui trattasi ad un prezzo inferiore di circa 43 000 DM rispetto al prezzo pagato dalla ditta Glunz. La persistenza di una siffatta disuguaglianza d'imposizione doganale porterà certamente ad uno sviamento delle correnti d'importazione dalla Repubblica federale di Germania verso gli Stati membri a moneta più debole.

Il *Consiglio* sostiene che, quando è stata adottata, la regola generale C, n. 3, aveva l'effetto di garantire negli Stati membri la parità dell'imposizione doganale risultante dall'applicazione della tariffa doganale comune. Perturbazioni sempre più accentuate del sistema monetario internazionale hanno in seguito falsato il normale funzionamento di tutti i

congegni comunitari basati sulla tecnica dell'UC, fra cui la regola generale C, n. 3. La Comunità non ha cionondimeno avuto il potere di influire su dette perturbazioni, che consistono in eventi che non rientrano nella sua competenza. Dato che le suddette perturbazioni sono posteriori all'introduzione della regola C, n. 3, e questa è rimasta invariata in tutti i regolamenti che hanno modificato il regolamento base n. 950/68 con cui essa è stata istituita, il Consiglio ritiene che non gli si possa far carico d'avere esercitato i propri poteri in maniera da provocare «una differenza d'imposizione doganale nei diversi Stati membri incompatibile con l'idea fondamentale dell'unione doganale». Al Consiglio, quindi, non può nemmeno esser imputata una «discriminazione che viola il principio generale di uguaglianza».

In realtà, la Comunità si è da tempo sforzata di addivenire ad una definizione più adeguata dell'unità di conto. A tal fine, al Consiglio veniva sottoposta dalla Commissione, il 6 ottobre 1976, una proposta intesa ad introdurre l'uso dell'UCE in tutti gli atti giuridici comunitari, compresa la TDC. La proposta della Commissione, basata fra l'altro sugli artt. 209 e 235 del Trattato, veniva sottoposta alle consultazioni contemplate da detti articoli, cioè quelle dell'Assemblea e della Corte di conti. Questa trasmetteva il suo parere al Consiglio solo il 22 giugno 1978. D'altra parte, la cessazione delle parità dichiarate al FMI in seguito all'entrata in vigore, il 1° aprile 1978, delle modifiche dei suoi statuti, provocava un'accelerazione dei lavori in seno al Consiglio nell'intento di evitare gli inconvenienti della mancanza di un parametro (il riferimento all'oro) per la determinazione del valore della moneta degli Stati membri secondo la regola C, n. 3. Queste sono le circostanze che hanno preceduto l'adozione del regolamento n. 2779/78, con cui l'UCE veniva dichiarata applicabile agli atti adottati nel campo doganale, e la cui entrata in vigore il 1° gennaio 1979, invece del 1° gennaio 1978 — data proposta dalla Commissione —, è anch'essa dovuta alla volontà di attenersi alle linee direttrici stabilite dalla risoluzione del Consiglio 27 giugno 1974 per l'adozione dei provvedimenti doganali.

La *Commissione* ritiene che il Finanzgericht di Amburgo interpreti la regola generale C, n. 3, nel senso che essa debba, in tutti i casi in cui oscillazioni monetarie possano avere come conseguenza una imposizione doganale diversa negli Stati membri, costituire oggetto di un adeguamento amministrativo in funzione dei seguenti criteri:

— presa in considerazione di tutte le differenze fra le imposizioni doganali, cioè pure delle differenze praticamente minime, che risultano dalle oscillazioni monetarie (obbligo assoluto di compensazione);

— ricorso alla moneta più debole del momento come base di calcolo per correggere le differenze d'imposizione (base di calcolo al più basso livello);

— applicazione di detti criteri di adeguamento da parte delle amministrazioni doganali nazionali nonostante la lettera della regola generale e senza alcuna previa disposizione legislativa di modifica (adeguamento amministrativo).

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione osserva che il principio d'uniformità è certo utilizzabile come valore orientativo per determinare la fina-

lità di tutti gli atti giuridici adottati nel settore doganale, ma potrebbe portare ad esigenze eccessive tenuto conto dello spirito dell'unione doganale. Le differenze che si producono nelle imposizioni doganali alle varie frontiere esterne della Comunità e dovute ad eventuali oscillazioni monetarie possono considerarsi compatibili con l'idea di base dell'unione doganale fintantoché, applicando criteri realistici, non si debba temere che dette differenze provochino sviamenti di traffico e spostamenti dei luoghi d'attività o distorsioni della concorrenza. Dette differenze diverrebbero criticabili qualora costituiscano una reale attrattiva per l'importatore, incitandolo ad importare la merce, non attraverso il confine esterno del suo Stato di residenza, bensì attraverso un altro punto della frontiera esterna della Comunità, nella speranza di poter fruire di un'imposizione doganale inferiore.

Nel nuovo sistema dell'UCE, l'interpretazione prospettata dal giudice di rinvio ha conseguenze inaccettabili. Infatti, l'UCE rappresenta in qualche modo il valore medio delle valute nazionali ed è legata alla reale situazione economica e soggetta a oscillazioni molto meno rilevanti di quelle delle varie monete. Delle differenze si manifesterebbero tuttavia nei controvalori nazionali, a causa da una parte d'una eventuale nuova fissazione delle parità monetarie rispetto all'UCE (decisioni autonome di rivalutazione e di svalutazione) e d'altra parte della limitazione dei margini di oscillazione nell'ambito del sistema monetario europeo (SME). Tuttavia pur se, in teoria, il margine di oscillazione massimo tra due monete è del 4,5 %, in pratica, i margini di oscillazione bilaterale si collocano al di sotto di questa percentuale quando le due monete messe in relazione sono rimaste nel «serpente» durante l'intero anno considerato. Certo, il migliore sistema regolatore per limitare efficacemente le differenze fra i tassi di cambio del giorno ed i corsi ufficiali dell'UCE consiste nella scelta di periodi di adeguamento più ravvicinati, dato che una perfetta coincidenza fra parità stabilita e parità reale può ottenersi solo ristabilendo quotidianamente le parità nazionali rispetto all'UCE. Orbene, ciò è impossibile dato che oggi il commercio d'importazione è caratterizzato essenzialmente dal fatto che gli importatori prendono le loro disposizioni molto prima, e un adeguamento giornaliero porrebbe le autorità doganali davanti a difficoltà amministrative straordinarie. Sebbene la sua preferenza vada al sistema di fissazione semestrale, la Commissione ritiene che la soluzione annuale sia in linea di principio giuridicamente sostenibile. Le eventuali disparità fra le imposizioni doganali, che possono risultare dalle oscillazioni delle monete del serpente, sono dovute a ragioni d'impossibilità materiale e, in fin dei conti, a difetto di competenza del legislatore comunitario nel settore monetario. In una dichiarazione che figura nel verbale redatto al momento dell'adozione del suo regolamento sull'istituzione dell'UCE nel settore doganale, il Consiglio ha espressamente prospettato un particolare adeguamento indipendente dal ritmo annuale. Tuttavia, la Corte precorrerebbe questo adeguamento legislativo, qualora dovesse seguire il giudice proponente nelle sue conclusioni ed elevare la presa in considerazione di tutte le differenze fra le imposizioni doganali risultanti da oscillazioni monetarie al rango di principio superiore ed immanente al rapporto della moneta con l'unità di conto. Anche se, in tal caso, la Corte limitasse strettamente la sua decisione al vecchio sistema dell'UC, ne risulterebbe una notevole incertezza del diritto circa la questione del se e, ove occorra, a partire da quale differenza d'imposizione doganale, fosse opportuno contemplare pure nel nuovo sistema UCE una compensazione e se tale compensazione do-

vesse del pari attuarsi con un semplice atto amministrativo delle autorità doganali.

Per quanto riguardà il vecchio sistema dell'UC, la Corte, nella causa Gedelfi, che riguardava la validità della regola generale C, n. 3, col suo riferimento all'UC in quanto criterio di delimitazione per la classificazione doganale di una merce sottoposta ad un'organizzazione di mercato agricolo (succo d'arancia), ha statuito esclusivamente in vista delle finalità dell'organizzazione di mercato e fondato essenzialmente la sua interpretazione sulle esigenze del regime unico degli scambi della Comunità. Per contro, essa non ha preso in esame la questione, più ampia, dell'incidenza giuridica che le oscillazioni monetarie e le conseguenti differenze fra i dazi d'importazione imposti alle frontiere esterne della Comunità abbiano in generale sulla validità della regola generale C, n. 3, o più specialmente sulla sua applicazione in quanto criterio di delimitazione tariffaria. Gli argomenti esposti in quella causa a favore della validità della regola C, n. 3, appaiono perfettamente validi anche nella presente fattispecie. Il fatto che, contrariamente alla causa Gedelfi, l'UC non sia qui considerata come criterio di classificazione doganale, bensì come elemento diretto di calcolo per l'imposizione doganale, non appare come una differenza determinante sotto questo aspetto. Nel caso di specie l'UC, in quanto elemento diretto di calcolo, porta, a seconda dell'influenza esercitata dalle oscillazioni monetarie nazionali, a tutta una gradazione di differenze nelle imposizioni doganali e mantiene quindi generalmente i divari individuali entro limiti probabilmente più stretti che non nel caso in cui l'UC venga applicata come criterio di classificazione doganale, il che porta a classificare, senza possibilità di cambiamento, la stessa merce a seconda dei casi in una voce soggetta o no a prelievo. In quest'ottica si potrebbe anche essere indotti a valutare la validità giuridica della disposizione, in casi come il presente, secondo criteri meno rigidi rispetto al caso Gedelfi e a casi analoghi.

Si potrebbe muovere una censura di discriminazione solo qualora il legislatore comunitario avesse avuto l'obbligo giuridico di adottare, nel periodo compreso fra il 1972 e il 1978, norme che escludano una diversa imposizione doganale del debitore a seconda della moneta di riferimento. La Commissione ricorda che solo a partire dal 1974 l'andamento monetario negli Stati membri aveva provocato, all'atto dell'applicazione delle disposizioni doganali, notevoli e facilmente rilevabili disuguaglianze negli Stati membri. Orbene, il legislatore comunitario ha sin da allora preparato il terreno per la progressiva istituzione di una nuova unità di conto, l'unita «paniere». Il fatto che questa nuova unità paniere non sia stata immediatamente utilizzata in altri settori del diritto comunitario, ed in particolare nel settore doganale, si spiega ampiamente con la circostanza, che, di fronte alle perturbazioni monetarie persistenti sulla scena internazionale, sarebbe stato ancora impossibile dire se la nuova unità di riferimento avrebbe dato a lungo andare buoni risultati. Non è un caso se solo nell'ottobre 1976, la Commissione presentava una proposta di regolamento sull'UCE, dopo che il comitato interinale del FMI aveva posto, in seguito alla conferenza di Kingston del gennaio 1976, talune basi per una riforma del sistema monetario internazionale. Le modifiche degli statuti del FMI sono entrate in vi-

gore il 1° aprile 1978. Otto mesi dopo, cioè il 1° gennaio 1979, l'UCE è divenuta applicabile nel settore doganale.

La tesi giuridica secondo cui occorrerebbe dare al legislatore termini adeguati per eliminare le ineguaglianze accertate, particolarmente nel complesso settore del diritto delle imposizioni doganali, non va considerata come caratteristica del diritto comunitario. Criteri di questo tipo vengono del pari applicati nell'ambito dei sistemi giuridici dei vari Stati membri della Comunità. Ad esempio, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, quando le circostanze di fatto si sono modificate nell'ambito di una lunga evoluzione, l'eliminazione delle differenze non può ottenersi con un semplice adeguamento e non è quindi rapidamente realizzabile.

Per quanto riguarda il secondo punto (base di calcolo al più basso livello), la Commissione ritiene che in periodo di tendenza inflazionistica generalizzata, l'efficacia della funzione protettiva dei dazi doganali venga sminuita dal fatto che questi sono normalmente calcolati in base al valore della merce originaria del paese terzo e che, in caso di svalutazione della moneta del paese terzo, il calcolo del dazio doganale si fa su un valore di base proporzionalmente ridotto. Questo deterioramento della funzione protettiva nei confronti dell'estero attribuita ai dazi doganali ad valorem, la cui compensazione richiederebbe correzioni permanenti, viene in linea di principio evitata nel caso dei dazi doganali specifici che sono legati a valori neutri, cioè indipendenti dall'andamento monetario della moneta del paese terzo considerato, come il peso o la quantità. Cionondimeno, il collegamento dei dazi specifici a determinati valori di riferimento intracomunitari — che si tratti di UC o di UCE — rende di nuovo relativa la loro neutralità nell'ambito della Comunità, a causa delle oscillazioni che possono subire i controvalori delle valute nazionali rispetto all'unità di conto. Tuttavia, un indebolimento della funzione protettiva dei dazi specifici in determinati punti delle frontiere esterne della Comunità, dovuto a effetti di deprezzamento di determinate valute sarebbe sempre compensata da equivalenti aumenti dovuti a tendenze alla rivalutazione in altri punti delle frontiere esterne. Questa funzione compensativa dell'unità di conto sarebbe compromessa se, in caso di differenza di imposizione doganale dovuta a slittamenti monetari nell'ambito della Comunità, si dovesse ogni volta far ricorso, come elemento di calcolo determinante, alla valuta più debole degli Stati membri. Si arriverebbe allora allo stesso risultato che si avrebbe se il legislatore comunitario, anziché aver scelto l'unità di conto, avesse ancorato i tassi dei dazi specifici ad una valuta nazionale nota per la sua debolezza o alla valuta la cui quotazione è la più bassa al momento dell'importazione. Ciò si risolverebbe per l'appunto nel ridurre seriamente l'efficacia protettiva, nei confronti dell'estero, dei dazi doganali specifici.

Per quanto riguarda il terzo punto, la Commissione deduce che un adeguamento amministrativo fondato sul calcolo degli importi in base al controvalore della parità delle monete con l'unità di conto rispetto al tasso di conversione, che oscilla ogni giorno, della moneta più debole degli altri Stati membri, nella fattispecie della lira italiana, è diametralmente opposto al metodo di calcolo contemplato dalla regola generale e non può conciliarsi né con la lettera di detta disposizione né coi requisiti funzionali del-

l'unità di conto. Inoltre, un metodo del genere porterebbe ad un'inammissibile abolizione dei limiti che separano i poteri legislativo ed esecutivo. Inoltre, i problemi pratici che si porrebbero alle amministrazioni doganali degli Stati membri sarebbero notevoli.

Nel caso in cui la Corte pervenga alla conclusione che il dazio doganale richiesto dalla ditta Glunz è incompatibile col diritto comunitario, la Commissione intenderebbe presentare le seguenti osservazioni.

Qualora si tenga conto dell'effetto di precedente, estendentesi al sistema dell'UCE ora in vigore, che rischia di produrre una siffatta clausola d'adeguamento in via interpretativa, si constata che alla perdita di sostanza che ne risulterebbe per la funzione protettiva dei dazi doganali specifici si aggiungerebbe un problema procedurale praticamente insolubile, consistente nell'accertare in qual maniera ed a partire da quale differenza, fra le nove imposizioni doganali da porre a confronto, le autorità doganali nazionali dovrebbero applicare questa compensazione.

Qualora la Corte dovesse pronunciarsi (incondizionatamente) nel senso dell'invalidità della regola generale, si porrebbe la questione del se ed in qual misura detta constatazione avrebbe effetti sul caso concreto considerato nella causa principale, e su casi analoghi verificatisi in passato e in cui sia stata utilizzata l'UC. Basandosi sui principi d'applicazione analogica dell'art. 174, 2° comma, del Trattato, la Corte potrebbe dichiarare che l'invalidità della regola generale C, n. 3, nella sua applicazione alla sottovoce doganale 69.13 B della tariffa doganale comune, non consente di rimettere in discussione un'imposizione doganale stabilita su questa base, se ed in quanto la riscossione ed il pagamento del dazio doganale siano stati effettuati per il periodo anteriore alla data della sentenza emessa nella fattispecie.

Qualora ritenga che l'esclusione di qualsiasi efficacia retroattiva della nullità nei confronti della situazione dell'attrice nella causa principale, o d'importatori trovantisi in una situazione analoga, sia eccessiva, ad esempio in quanto detto metodo non consente in definitiva di tener conto dell'interesse legittimo degli interessati, la Corte potrebbe dichiarare una retroattività limitata alla ditta Glunz e a casi analoghi. Ciò significherebbe che dovrebbe effettuarsi una compensazione non solo nel caso in esame, ma anche in casi analoghi che si siano verificati negli Stati membri prima che la sentenza della Corte sia stata pronunziata e che non abbiano ancora costituito oggetto d'una decisione definitiva.

È alla Commissione che spetterebbe allora di effettuare questa compensazione in base ai criteri che la Corte trarrebbe dalla valutazione complessiva della situazione materiale e giuridica della fattispecie e di cui essa farebbe una norma direttiva obbligatoria per le decisioni individuali della Commissione. La Commissione ritiene che sia quindi logico non legare la prevista compensazione alla più forte svalutazione d'una moneta rispetto alla parità dichiarata presso il FMI bensì ad un valore medio che tenga conto in maniera equilibrata delle tendenze all'apprezzamento e al deprezzamento di tutte le monete degli Stati membri.

III — La fase orale

All'udienza del 16 giugno 1981, la ditta Glunz, rappresentata dall'avv. J. Gündisch, del foro di Amburgo, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gilsdorf, consigliere giuridico, in qualità di agente, ed il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. A. Sacchettini, consigliere giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 settembre 1981.

In diritto

1 Con ordinanza 15 ottobre 1980, pervenuta alla Corte il 6 novembre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione, alla validità ed eventualmente alla portata della regola generale C, n. 3, di cui al titolo I del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 172, pag. 1), modificato dal regolamento del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500 (GU n. L 289, pag. 1).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la ditta Glunz, attrice nella causa principale, e l'amministrazione doganale tedesca in ordine alla classificazione doganale e all'ammontare dei dazi doganali da riscuotere sull'importazione, avvenuta nell'agosto 1978, di una partita di statuette di porcellana raffiguranti personaggi dalle braccia a forma di sostegno per candeline. L'attrice nella causa principale aveva dichiarato gli oggetti come classificabili nella voce 97.05 della TDC relativa agli «accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale» assoggettati ad un dazio ad valorem del 10 %.

3 Dopo aver accolto in un primo momento tale classificazione, l'amministrazione competente modificava il proprio orientamento ritenendo che tale merce rientrasse nella sottovoce doganale 69.13 B relativa alle «statuette di porcellana». Le merci comprese in tale sottovoce sono gravate di un dazio ad valorem dell'11 % con un dazio specifico minimo, però, dell'ammontare, a quell'epoca, di 70 UC per 100 chilogrammi di peso. L'amministrazione doganale applicava tale dazio specifico adottanto la regola generale C, n. 3, di cui sopra per calcolarne l'importo espresso in DM, il che faceva ascendere l'importo del dazio a 72 045,49 DM.

4 Secondo la disposizione di cui trattasi, nella versione del 1968,

«L'unità di conto (UC) alla quale si fa riferimento per taluni dazi specifici o come criterio di delimitazione di alcune voci o sottovoci, ha un valore di 0,88867088 grammi di oro fino. Il cambio da applicare per la sua conversione in fiorini olandesi, franchi belgi, franchi francesi, franchi lussemburghesi, lire

italiane o marchi tedeschi, è quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo monetario internazionale e da quest'ultimo riconosciuta».

5 L'attrice nella causa principale ha impugnato tale imposizione investendo della controversia il Finanzgericht di Amburgo. In via principale, essa contesta la classificazione doganale adottata. In via subordinata, essa sostiene che, ove essa dovesse essere assoggettata al dazio specifico di cui alla sottovoce 69.13 B, la conversione delle unità di conto non potrebbe avvenire secondo la regola generale C, n. 3, summenzionata, ma che l'importo dovuto andrebbe calcolato e fissato in modo che, considerate le parità monetarie fra i diversi Stati membri, l'importo preteso nei suoi confronti in Germania non sia superiore a quello da corrispondere ove essa avesse sbarcato e sdoganato la merce in un porto di uno Stato membro a moneta debole. A suo avviso, la regola generale C, n. 3, andrebbe interpretata in tal senso; altrimenti, comportando la sua applicazione oneri differenziati a seconda dei paesi d'importazione, essa verrebbe ad essere discriminatoria e incompatibile col principio di uguaglianza. Il sistema di calcolo che l'attrice raccomanda ridurrebbe l'importo da riscuotere da 72 045,49 a 29 432,30 DM.

6 Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale afferma di aver maturato il convincimento che si doveva effettivamente prendere in considerazione la voce 69.13 B (statuette di porcellana) con imposizione del dazio specifico.

7 Esso ritiene, tuttavia, che la controversia relativa al calcolo dell'importo dei dazi mediante conversione delle UC in moneta nazionale ponga problemi in ordine all'interpretazione e alla validità della disposizione in causa e per tale ragione ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale formulata nei termini seguenti:

«Se la regola generale C, n. 3, di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500, applicata alla voce 69.13 B della tariffa doganale comune sia invalida nella parte in cui conduca, nel caso di importazione in uno Stato membro con moneta forte, ad un'imposizione doganale più pesante che nel caso di importazione in uno Stato membro la cui moneta abbia subito la svalutazione maggiore rispetto

alla parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, o se le menzionate disposizioni vadano interpretate nel senso che il dazio doganale sia da riscuotere soltanto nella misura in cui sarebbe stato riscuotibile nel caso di importazione nello Stato membro dalla moneta più debole».

8 Nella sua motivazione, il Finanzgericht rileva che dall'applicazione della regola generale C, n. 3, all'importazione di cui trattasi, deriva, nella Repubblica federale di Germania, una imposizione doganale di 72 045,49 DM. Invece, in caso d'importazione della stessa merce in Italia, l'onere doganale corrisponderebbe soltanto all'equivalente in lire di 29 432,30 DM. Esso ritiene che tale diverso onere doganale a seconda dello Stato membro in cui avviene l'importazione non sia compatibile con l'idea base dell'unione doganale. La diversa incidenza dell'imposizione doganale costituisce una discriminazione che lede il principio generale di uguaglianza. Questo esige che il sistema dei tributi che concorrono al bilancio comunitario sia strutturato in modo che l'onere ricada uniformemente, cioè in egual misura, su tutti coloro per i quali sussistono i presupposti dell'imposizione stabiliti dalla normativa comunitaria. Il Finanzgericht si chiede se le difficoltà inerenti all'attuazione di un nuovo sistema comunitario di conversione dei dazi specifici in monete nazionali a cui si è proceduto soltanto nel novembre 1978, possano costituire una giustificazione per l'omissione, nelle more, del necessario adeguamento ai rapporti di cambio, in particolare per quanto attiene ai dazi specifici.

9 Al fine di risolvere la questione sollevata, va preliminarmente ricordato che la tariffa doganale comune è stata originariamente adottata con regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950 (GU n. L 172, pag. 1). I considerandi di detto regolamento evidenziavano che, in forza della decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 (GU n. L 165, pag. 2971), gli Stati membri avrebbero applicato, a decorrere dal 1° luglio 1968, la tariffa comune all'importazione dai paesi terzi dei prodotti diversi da quelli compresi nell'allegato II del Trattato.

10 La tariffa doganale comune comporta dei dazi ad valorem nonché dazi doganali specifici o minimi a cui talune voci o sottovoci sono assoggettabili. Per quanto riguarda i dazi doganali *ad valorem*, il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, (GU n. L 148, pag. 6) ha dettato una serie di disposizioni per il calcolo del valore in dogana delle merci al fine di garantire la

determinazione uniforme del valore in dogana negli Stati membri, in modo che il grado di protezione rappresentato dalla tariffa doganale comune sia lo stesso in tutta la Comunità e sia così impedita qualsiasi deviazione di traffico e di attività nonché qualsiasi distorsione della concorrenza che potrebbero scaturire dall'esistenza di disposizioni nazionali divergenti, e altresì al fine di garantire agli importatori un trattamento uguale a fronte della riscossione dei dazi stabiliti dalla tariffa doganale comune. I dazi specifici sono espressi in UC. La regola generale C, n. 3, ha precisato che il tasso di cambio da applicare per la conversione dell'UC in valuta nazionale è quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo monetario internazionale. Il regolamento n. 950/68 è stato adottato nell'ambito del sistema delle parità fisse vigenti all'epoca, di modo che la regola generale C, n. 3, mirava a garantire l'imposizione uniforme dei dazi doganali specifici in tutti gli Stati membri sortendo l'effetto, nel corso di parecchi anni, di assicurare un'imposizione siffatta. Tale regolamento ha richesto integrazioni e modifiche da parte di svariati regolamenti successivi senza che, tuttavia, la regola C, n. 3, fosse variata.

11 Comunque, il sistema di parità fisse fondate sul collegamento con l'oro cessava parzialmente di essere in condizione di funzionare a far data dal 1971. La successiva evoluzione della situazione monetaria comportava notevoli modifiche dei cambi effettivi rispetto alle parità ufficiali nelle relazioni fra gli Stati membri. Stando così le cose, l'unità di conto impiegata nella tariffa doganale comune veniva a corrispondere sempre meno alla realtà economica. Però, solo verso il 1974 l'evolversi della situazione monetaria portava a disparità notevoli e palesemente rilevabili in sede di applicazione delle norme doganali.

12 Nel dicembre 1971, con il cosiddetto accordo «Smithsoniano», venivano fissati tassi centrali e, con essi, nuovi punti di riferimento. Tuttavia l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi nel 1973 scardinava il sistema. Ben presto venivano iniziate le azioni per la riforma del sistema monetario nell'ambito del Fondo monetario internazionale. Esse, però, potevano essere condotte a termine solo il 1° aprile 1978. Solo a quel momento entrava in vigore la modifica degli statuti del Fondo monetario internazionale e solo in tal modo il sistema monetario internazionale trovava nuovamente un punto di riferimento e cioè i nuovi diritti speciali di prelievo.

13 Dal 1975 la Commissione e il Consiglio preparavano il terreno per la progressiva introduzione di una nuova unità di conto, vale a dire l'unità «paniere». Nell'ottobre 1976, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento riguardante l'UCE. Tale proposta, basata in particolare sugli artt. 209 e 235 del Trattato, veniva sottoposta alla consultazione del Parlamento e della Corte dei conti. Solo nel novembre 1978 il Consiglio adottava il regolamento n. 2800/78 che introduceva un nuovo sistema di conversione per il calcolo dei dazi doganali specifici.

14 Tra il 1968 e il 1978, il Consiglio ha adottato ogni anno la tariffa doganale comune con talune modifiche di cui la sola relativa alla regola generale C, n. 3, intervenuta alla fine del 1972, riguardava l'aggiunta di un riferimento alle monete nazionali dei nuovi Stati membri all'atto dell'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito con effetto dal 1° gennaio 1973.

15 La questione sollevata consta di due parti: la prima relativa alla validità della regola C, n. 3, l'altra relativa alla sua interpretazione. Va innanzitutto data soluzione a questa seconda parte in quanto la validità della norma in esame viene in discussione solo nell'ipotesi in cui venga respinta l'interpretazione proposta.

Sull'interpretazione

16 Il giudice nazionale chiede se la norma di cui trattasi possa essere interpretata, alla luce delle circostanze sin qui illustrate, in modo da doversi considerare soltanto, al fine di calcolare l'importo dei dazi specifici nell'insieme della Comunità, il rapporto che la regola C, n. 3, ha mantenuto per quanto concerne la moneta più debole, a quell'epoca la lira italiana, mentre negli altri Stati membri i dazi specifici verrebbero calcolati convertendo in moneta nazionale l'importo così preventivamente fissato in lire italiane al tasso effettivo di cambio.

17 Per quanto sia fondamentale, per la libera circolazione delle merci e l'instaurazione dell'unione doganale, la fissazione di una tariffa doganale comune, comportante oneri uniformi all'ingresso delle merci nella Comunità indipendentemente dal luogo in cui esso avviene, l'interpretazione proposta non è ammissibile.

18 Come risulta dalla sua stessa formulazione, la regola C, n. 3, dispone espressamente riferimenti a sei, poi a nove monete determinate e non può interpretarsi nel senso di consentire, nondimeno, di escludere tutti questi riferimenti tranne quello da cui, di volta in volta, si ricava il minor onere doganale.

19 D'altro canto, una tale interpretazione della regola C, n. 3, tiene ancor meno conto, rispetto a quella letterale, delle finalità, ad un tempo fiscali ed economiche, della tariffa doganale comune. L'interpretazione proposta, stabilendo l'ammontare dei dazi al livello più basso, rischia di provocare riflessi totalmente negativi su di un certo numero di settori economici della Comunità, in quanto il livello dei dazi è stato calcolato particolarmente in funzione di queste esigenze economiche. L'interpretazione proposta avrebbe l'effetto di diminuire in maniera economicamente ingiustificata i dazi specifici, fissati originariamente ad un livello che attribuiva alle merci comunitarie concorrenti un certo grado di protezione, riducendo così la tutela voluta.

20 Ne consegue che l'interpretazione proposta non può essere accolta.

Sulla validità

21 A parere dell'attrice, l'invalidità della norma in esame non deriva automaticamente dall'esistenza di divari in progressivo aumento fra i tassi di conversione di cui alla regola C, n. 3, e i tassi effettivi. Si sostiene che non ponendo tempestivamente riparo ai divari accertati, da quando essi hanno assunto una determinata ampiezza, il Consiglio ha violato i principi alla base dell'Unione doganale nonché il principio generale della parità di trattamento.

22 Nella fase di integrazione attuale, conservando sostanzialmente gli Stati membri la loro competenza in materia monetaria, il ricorso al congegno dei dazi specifici nella tariffa doganale comune comporta inevitabilmente talune differenze nell'incidenza degli oneri doganali imposti.

23 Non si può escludere che il Consiglio, ove mantenesse deliberatamente situazioni monetarie incompatibili con l'Unione doganale e con la parità di trattamento, violerebbe i principi invocati dall'attrice qualora fosse certo che gli elementi per una soluzione equilibrata rientrassero nella sua disponibilità.

24 Dai dati in possesso della Corte non risulta che una tale ipotesi si sia verificata durante il periodo 1974-78, caratterizzato da incertezze sul futuro andamento della situazione monetaria. Stando così le cose, le incertezze del Consiglio in ordine all'adeguamento delle norme comunitarie alla nuova situazione erano spiegabili per la difficoltà di reperire, anche in altri settori oltre a quello doganale, criteri che consentissero la determinazione di tassi di conversione affidabili.

25 Va ricordato che sono occorsi circa sette anni, fino al 1° aprile 1978, per riformare il sistema monetario di Bretton-Woods e che, alla luce delle clausole del GATT, qualsiasi modifica unilaterale da parte della Comunità delle parità monetarie da impiegare per la conversione dei dazi specifici, in mancanza di nuove parità fissate in seno al Fondo monetario internazionale, rischierebbe di creare difficoltà con le controparti commerciali della Comunità.

26 Alla luce di quanto sopra, non sembra che il Consiglio abbia violato il Trattato attendendo la conclusione dei negoziati in seno al Fondo monetario internazionale, intervenuta nel 1978, per modificare la regola C, n. 3. Ne consegue che anche la prima parte della questione va risolta in senso negativo.

27 La questione sollevata dal Finanzgericht di Amburgo va quindi risolta nel senso che l'esame della regola generale C, n. 3, di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato al regolamento 7 novembre 1977, n. 2500, non ha rivelato elementi tali da inficiarne la validità e che la regola suddetta andava applicata in modo che, nel caso di importazione in uno Stato membro a moneta forte, i dazi doganali espressi in UC andavano convertiti nella moneta nazionale dello Stato membro importatore in conformità alla regola stessa e il loro importo non doveva essere limitato alla misura in cui sarebbe stato riscuotibile nel caso di importazione nello Stato membro dalla moneta più debole.

Sulle spese

28 Le spese sostenute dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 15 ottobre 1980, dichiara:

L'esame della regola generale C, n. 3, di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500 (GU n. L 289, pag. 1), non ha rivelato elementi tali da inficiarne la validità, e la suddetta regola andava applicata in modo che, nel caso di importazione in uno Stato membro a moneta forte, i dazi doganali espressi in UC andavano convertiti nella moneta nazionale dello Stato membro importatore in conformità alla regola stessa e il loro importo non doveva essere limitato alla misura in cui sarebbe stato riscuotibile nel caso di importazione nello Stato membro dalla moneta più debole.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait

Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe

Koopmans Everling Chloros Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 febbraio 1982.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars